

sto non fosse, io dichiaro di convertire la mia interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Intendo procedere immediatamente alla riforma dello statuto del collegio Ghislieri; ma per ciò debbo certamente sentire il parere del Consiglio di Stato: e di questa necessità, spero, l'onorevole Credaro sarà convinto....

CRE DARO. D'accordo.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Ponevasi poi una questione di alta e grave convenienza se, cioè, io dovessi, sentire, nel tempo stesso, la rappresentanza del collegio medesimo, intendo la rappresentanza normale e ordinaria, secondo gli statuti presenti. Ora giuridicamente, legalmente, normalmente, si può ritenere (dico si può ritenere, ma potrebbe anche negarsi) che un regio commissario abbia tutti i poteri del Consiglio ordinario organicamente rappresentante l'istituto.

CRE DARO. Ci sono i presidenti.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Aspetti, onorevole Credaro. Le concedo che legalmente ciò sia possibile; ma ella consentirà con me che non sarebbe nè conveniente, nè riguardoso l'accingersi a questa riforma, senza aver sentito il parere di tutti gli enti interessati. Quando io emisi il provvedimento, di procedere alla rinnovazione del Consiglio secondo l'antico statuto, non mi risultava ancora che tutti gli enti interessati, di cui il Consiglio è l'emanazione, avessero dato parere unanime sulla formula accettata dalle provincie lombarde; ed allora, il mio provvedimento si spiegava e si giustificava perfettamente, giacchè esso non significava che si volesse menare il can per l'aia, e tanto meno accennava a preconcetti, che assolutamente in me non sono. Si sarebbero perduti quindici-giorni, un mese al più, per una questione, che si trascina da anni, e l'inconveniente non sarebbe stato certo grande; ma poichè, da ulteriori notizie che mi sono pervenute, apparirebbe che tutti gli enti interessati hanno manifestato il loro consenso, se e in quanto ciò sia, io non ho più alcuna ragione d'insistere per la composizione del Consiglio.

CRE DARO. Prendo atto di queste dichiarazioni e ringrazio anche a nome dei miei colleghi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Guicciardini al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere se creda dare disposizioni per as-

sicurare l'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a Firenze, specialmente nei laboratori femminili»; ma, non essendo presente l'onorevole interrogante, essa s'intende ritirata.

Segue quella dell'onorevole Abozzi al ministro delle finanze «per sapere se intenda approvare l'interpretazione data dalla Direzione generale delle gabelle all'articolo 38 del regolamento 11 novembre 1896 con la declaratoria contenuta nella disposizione n. 29 del Bollettino ufficiale 1904, relativamente agli effetti penali derivanti dalla scadenza della ferma di servizio delle guardie di finanza».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze. L'onorevole Abozzi sa benissimo che la circolare della Direzione generale delle gabelle pubblicata nel bollettino n. 6 del 1904, è una circolare esplicativa di due articoli, cioè dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 1896 n. 40 sull'ordinamento delle regie guardie di finanza e degli articoli 38 e 39 del regolamento di istituzione e di disciplina per le guardie di finanza, dell'11 novembre 1896, n. 497. Io non so quindi comprendere l'interrogazione dell'onorevole Abozzi che come una raccomandazione, perchè i comandanti di circolo non mettano mai le guardie nella condizione di avere con ritardo quel foglio di congedo che è necessario per assodare il loro stato di cessazione di servizio.

In nessun'altra maniera potrei intendere questa interrogazione. Se nell'articolo 20 della legge dell'ordinamento delle guardie di finanza è detto che tutte le guardie che si allontanano senza giustificato motivo, dopo un certo periodo di tempo, sono dichiarate disertori, e se nel regolamento è detto che a tutte le guardie (a tutte, noti bene, l'onorevole Abozzi) è dato il congedo di scadenza di ferma, meno che nei casi indicati nell'articolo 39, cioè quando abbiano abbandonato il Corpo, senza estinguere il proprio debito verso il fondo di massa, o quando si trovino sottoposte a giudizi penali, oppure quando si trovino agli arresti di rigore, o quando siano sospese, o a carico di esse pendano giudizi presso le Commissioni di disciplina; se questo è stabilito, e se è proprio stabilito dall'articolo 38, che quando si tratta di debiti di massa è concessa all'agente una licenza provvisoria, io non saprei comprendere come potesse darsi una interpretazione diversa ad una disposizione che stabilisce le norme che determinano in